DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Art. 1

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Abrogato dal 1 gennaio 2004 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Estremi	Legge 3 novembre 2000, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-inerenti-all-adozione-delle-misure-minime-di-sicurezza/art-1-disposizioni-inerenti-all-adozione-delle-misure-minime-di-sicurezza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it